

---

LA PROCREAZIONE UMANA E LE SFIDE  
DELLA BIOTECNOLOGIA:  
LINEE EMERGENTI NELLA RIFLESSIONE BIOGIURIDICA

GABRIELLA GAMBINO

*Ricercatrice in Filosofia  
del diritto all'Università  
Tor Vergata di Roma  
e docente  
di Bioetica  
al Pontificio Istituto  
Giovanni Paolo II  
per Studi  
su Matrimonio e Famiglia*

### **1. Paradigmi post-moderni della procreazione umana**

Il dibattito che negli ultimi anni sta impegnando la pubblica opinione e i giuristi in relazione alla legittimità costituzionale di alcune norme della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita in Italia – soprattutto con riguardo al divieto di fecondazione eterologa, di selezione preimpianto, e prima, all'abolizione di un limite nel numero di embrioni fecondabili in ogni ciclo di fecondazione assistita – mette in gioco termini fortemente evocativi sotto il profilo antropologico, come fecondità, maternità e sterilità, sovente appiattiti su volontà individuali poco propense a piegarsi con docilità a dinamiche naturali di procreazione, genitorialità e famiglia. L'eccezionale disponibilità delle biotecnologie riproduttive – sempre più facilmente estese a situazioni soggettive rispetto alle quali non v'è più certezza della presenza stabile di una coppia e, in particolare, di una coppia formata da un uomo e da una donna che si aprono all'eventualità della procreazione – sta infatti cambiando i presupposti per una pre-comprensione della trasmissione della vita umana come dimensione di dono di sé, nel desiderio comune di costruire un progetto esistenziale. Un progetto di vita di una coppia, che invece spesso tende a trasformarsi nella *progettazione* di un figlio.

Il desiderio di maternità, tradotto in termini moderni in una *decisione riproduttiva*, si scopre così realizzato nelle novità introdotte dal mercato della fecondazione artificiale: se un tempo, infatti, la scelta procreativa si limitava

alla gestione della fecondità, ora le donne possono gestire la loro *sterilità*. La fecondazione assistita, con tutte le sue varianti (extra-corporea, eterologa, surrogata), dischiude delle possibilità inedite di ottenere i figli che desideriamo, trasformando le *possibilità della scienza* in *diritti soggettivi* per l'ordinamento.

## **2. Il diritto all'autodeterminazione procreativa e il diritto alla privacy**

Nella specie, le pronunce più recenti sul territorio nazionale ed europeo stanno conducendo al configurarsi di nuovi *diritti procreativi* sulla base di due principi molto particolari (sovente invocati anche come *diritti*), che a ben vedere, non trovano adeguato fondamento giuridico nel nostro ordinamento:

1. il principio di autodeterminazione procreativa;
2. il principio della *privacy*.

È stata soprattutto la “Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne” (CEDAW-ONU) del 1979 a porre all’attenzione degli Stati alcuni principi che oggi integrano il concetto di autodeterminazione, soprattutto con riferimento alla libertà riproduttiva delle donne: la parità uomo-donna in ordine al *family planning* (sempre più spesso concepito in sede di interpretazione del diritto come *diritto individuale*); il diritto alla libera e responsabile regolamentazione della fertilità; l’uso della contraccezione e dell’aborto libero (pratica ormai assunta ad espressione del *diritto alla salute delle donne*); il diritto al figlio e al figlio sano (secondo un’interpretazione estensiva dei *reproductive rights* e dei *wrongful life cases*). In particolare, il *diritto all’autodeterminazione procreativa*, come diritto individuale, nasce negli ordinamenti civili come effetto dell’isolamento della facoltà procreativa dal matrimonio. Esso trova espressione di recente, in particolare, nel concetto di *diritto alla salute riproduttiva*.

La riflessione biogiuridica prevalente, infatti, riconduce ogni questione relativa al tema della sterilità ad una prospettiva costituzionale di tutela della salute riproduttiva (art. 32 cost.), dando al contempo rilevanza giuridica all’autonomia soggettiva nella gestione della propria corporeità e sessualità. Autodeterminazione e riproduzione diventano le parole-chiave e il diritto viene piegato ad una tutela auto-referenziale dei diritti dell’individuo. Con il diritto alla salute riproduttiva si può garantire una tutela giuridica alla pretesa soddisfazione di *ogni desiderio* e il soggetto viene a rilevare nel diritto non per ciò che è, ma per ciò che vuole essere.

Si sta configurando, così, nella giurisprudenza più recente anche l’idea di un *diritto al figlio* invocato, invero, non solo con riferimento a condizioni soggettive di sterilità, che richiederebbero forme estreme di intervento come la fecondazione eterologa, ma anche in relazione a casi di coppie fertili portatrici di patologie genetiche trasmissibili ai figli. Su questo punto la legge

40/2004 è già stata più volte investita da ricorsi volti ad abbattere il divieto di selezione preimpianatoria degli embrioni in ragione del diritto a diventare genitori <sup>(1)</sup>. Nella specie, di recente, la sentenza della Corte Europea dei diritti umani, sul caso «Costa e Pavan vs. Italy», ha stabilito che esiste un diritto per le *coppie fertili*, ma portatrici di malattie genetiche, di accedere alla fecondazione artificiale per poter selezionare gli embrioni. Il tema non è privo di rilevanza giuridica, non solo in relazione alla selezione di individui umani, ma anche con particolare riguardo per il requisito – non casuale – della sterilità o dell'infertilità che la legge 40 pone a fondamento della possibilità di accedere alle tecniche. Su questo punto, il controverso dibattito ancor oggi presente sul carattere terapeutico delle metodiche di fecondazione assistita può essere al più riferito alla terapeuticità dei trattamenti sulla coppia – ove questi fossero risolutivi della condizione di infertilità – e non certo al concepito, impedendone la nascita secondo un criterio di “prevenzione terapeutica” equivalente all'interruzione di una vita prima dell'impianto.

Laddove la coppia fosse fertile, pertanto, si porrebbero le basi per un autentico utilizzo selettivo ed eugenetico della tecnologia.

Pur tuttavia, il diritto di avere un figlio sano, secondo la Corte, rientrerebbe nella sfera del *diritto alla privacy* di ciascuno nel costruirsi una vita familiare: un aspetto al quale i nostri giuristi dovrebbero prestare particolare attenzione, visto che il rinvio alla *privacy* in ogni dimensione dell'esistenza appartiene alla tradizione giuridica americana, ma così concepito non può trovare spazio nel nostro ordinamento. La famiglia, in particolare, gode di una specifica tutela costituzionale – pubblica, pertanto – in virtù del suo essere una società naturale (art. 29 cost.), un'istituzione, che proprio per la sua identità e le sue caratteristiche – la possibilità della nascita dei figli e l'insorgenza di rapporti naturali padre-madre-figlio – ha un rilievo pubblico al quale non si può sottrarre. Il rifiuto assoluto dell'interferenza dello Stato nelle scelte private delle coppie che decidono di ricorrere alla PMA, nel nome di una violazione della *libertà di autodeterminazione procreativa*, non ha fondamento giuridico. Tanto più se si pensa che, mentre il concepimento di un figlio che avviene nell'incontro sessuale può relegarsi esclusivamente nell'ambito della sfera privata e familiare, non altrettanto può dirsi per la fecondazione che avviene con le tecnologie riproduttive, collocate in una dimensione collettiva e coinvolgenti la responsabilità pubblica di tutti i soggetti in esse coinvolti. Se il diritto serve a garantire le dimensioni relazionali della coesistenza e l'identità di ciascuno, esso non può disinteressarsi del modo in cui un individuo viene messo al mondo, se

---

(1) Sull'impossibilità di fondare un diritto ad avere un figlio solo sano vi sono già state delle pronunce chiare di vario ordine e grado (così, il tribunale di Catania, 3.05.2004 e la Corte di Cassazione, n. 14488/2004).

queste modalità possono pregiudicare il suo bene e la sua identità, allo stesso modo in cui lo Stato si riserva di intervenire qualora la famiglia non sia in grado di provvedere al mantenimento o all'educazione dei figli. In tal senso, ragioni di ordine pubblico (secondo comma art. 8 CEDU) giustificano l'ingerenza legittima, necessaria e proporzionata da parte dello Stato con una legge che vieti metodiche come la diagnosi preimpianto o la fecondazione eterologa.

Si comprende così come nella realtà odierna, benché sul piano intuitivo risulti controverso, il *diritto al figlio* venga abilmente costruito a partire dalla ragione, dalla giustizia e dal diritto. Nella specie, esso si insinua nell'alveo di alcuni nuovi diritti già invocati dalla giurisprudenza e dalla legislazione più recente: il diritto alla salute fisica e psichica della donna, il diritto alla maternità, alla procreazione cosciente e responsabile, il diritto al figlio sano, il diritto alla salute riproduttiva e, non da ultimo, il tanto invocato "diritto alla vita privata e familiare" (sempre secondo l'art. 8 CEDU). Perché i diritti umani, se vengono considerati diritti soggettivi, ed unica forma di linguaggio, per funzionare nella pratica devono essere specificati. E ci si può appellare formalisticamente ora agli uni ora agli altri senza apparenti contraddizioni <sup>(2)</sup>.

Nei tribunali, infatti, appare sempre meno accettabile l'incompatibilità tra diritto alla fecondazione assistita terapeutica e principio di autodeterminazione, tra diritto al figlio sano e diritto alla salute della donna. E il riferimento alla *biografia della persona*, ossia alla storia clinica e soggettiva dell'individuo – fondamento del consenso informato e del diritto alla salute – viene compiuto per fondare l'accessibilità delle coppie alla diagnosi pre-impiantatoria, alla selezione degli embrioni malati, per riconoscere il risarcimento del danno per una vita non desiderata <sup>(3)</sup> e il diritto di non nascere <sup>(4)</sup>. In questi ambiti, ancora una volta, il riferimento alla *privacy*, proveniente da sistemi giuridici di *common law*, viene impropriamente utilizzato come prerogativa

---

(2) Sul punto, cfr. Boltanski L., *La condizione fetale. Una sociologia della generazione e dell'aborto*, Milano, Feltrinelli, 2004, pp. 169, ss.

(3) Cfr. la ormai nota sentenza della Cassazione, n. 16754 del 2 ottobre 2012, III sez. civile, ampiamente criticata dalla più autorevole dottrina, che per la prima volta in Italia ha riconosciuto il risarcimento del *danno da nascita* in capo ad un soggetto con sindrome di Down.

(4) Così Rodotà, che sostiene che il medesimo riferimento biografico oggi si rivela essenziale al fine di fondare liberamente la propria identità sessuale su preferenze e sulla propria personalità con un esercizio di autodeterminazione che deve poter giungere fino al riconoscimento di nuove forme legali di unioni anche tra persone dello stesso sesso. Secondo l'autore, infatti, il riferimento distinto che l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fa al "diritto di sposarsi" e al "diritto di costituire una famiglia" sarebbe stato introdotto proprio per legittimare forme di unione legale diverse da quella matrimoniale. Cfr. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma, Laterza, 2012, p. 293.

(5) P. Zatti, *Maschere del diritto, volti della vita*, Milano, Giuffrè, 2009.

della persona in relazione al proprio corpo <sup>(5)</sup>, ma – come si è detto – non trova argomentazioni solide a proprio sostegno nel nostro ordinamento.

### 3. Un nuovo “diritto libero”

Parafrasando il titolo di un’opera di Eugen Ehrlich, fondatore del movimento del diritto libero, sviluppatosi in Germania tra Otto e Novecento, si sta realizzando oggi un complesso e delicato fenomeno caratterizzato dal “libero reperimento del diritto” <sup>(6)</sup> da parte dei giudici nei tribunali. Le operazioni giuridiche compiute si rivelano, infatti, sovente strumentali all’elaborazione di un *diritto libero*, al di fuori delle sedi democratiche proprie del legislatore, caratterizzato dal tentativo insistente di disancorare le decisioni in materia di bioetica e famiglia dai principi del diritto, e da un’interpretazione delle leggi vigenti in un senso garantista dei principi ad esse sottesi, al fine di aderire il più possibile alle nuove sensibilità etiche e ai nuovi bisogni sociali emergenti. La possibilità di rivolgersi ai giudici per superare i limiti posti dalla legislazione e reinterpretare valori e principi costituzionali, direttamente applicati nelle situazioni concrete, per far valere desideri e volontà che l’ordinamento nel suo complesso non ammetterebbe, si sta tuttavia rivelando un pericoloso fattore di incertezza giuridica e sociale.

Il diritto libero, infatti, espressione di un pensiero a sua volta libero e secolarizzato, proprio della post-modernità, incapace, o piuttosto, disinteressato nel dare consistenza teoretica ai valori, sottrae al diritto stesso ogni fondamento stabile ed assoluto. Esso rivendica insistentemente la propria razionalità funzionale e non valoriale, che si manifesta in una dimensione tecnocratica, per la quale il sistema giuridico viene assimilato ad una macchina normativa, che può avere pretese autoreferenziali e meccanismi finalizzati alla raccolta dei consensi. Il diritto cessa così di essere *spirito del popolo* per farsi mera espressione della volontà generale espressa dai pochi che nei tribunali lo possono fare.

Rifiutando il fondamento valoriale, il diritto si compiace sempre più del proprio carattere contingente, laddove contingenza significa proprio assenza di presupposti vincolanti, mutabilità priva di condizionamenti e limiti. Il valore del diritto viene così a coincidere con la sua trasformabilità e con le possibilità stesse della sua negazione, riconoscendo se stesso solo in quanto positivizzato nelle decisioni e nelle sentenze <sup>(7)</sup>. Si aprono così scorci di un

---

(6) E. Ehrlich, *Libero reperimento del diritto e libera scienza del diritto (Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft)*, 1903.

(7) Cfr. F. D’Agostino, *Il diritto tra tradizione e contingenza*, in Idem, *Diritto e religione*, Roma, Aracne, 2013, pp. 89, ss. e il riferimento che fa alla formula *Voglio, dunque ho dei diritti*, con la quale R. Saleilles ha riassunto il moderno fondamento di validità dei diritti dell’uomo (*De la personnalité juridique. Histoire et théories*, Paris 1922<sup>2</sup>, p. 535).

diritto sempre meno codificato e sempre più orientato a raccogliere i cambiamenti provenienti da una *giurisprudenza normativa* in rapida evoluzione, che sta riscrivendo il nostro diritto, e che centrata sulla soddisfazione dei bisogni individuali, sta privando il diritto di quella dimensione relazionale che è la ragione stessa del diritto. La tecnologia riproduttiva – pensata a misura dell'individuo, anziché della coppia – favorisce l'esasperazione dell'autonomia, trasformando l'altro in uno strumento per realizzare il proprio desiderio procreativo. E attivando l'intervento di diritti auto-referenziali <sup>(8)</sup>.

In questi termini si coglie quanto già saggiamente espresso dalla riflessione filosofica più recente, e cioè che la crisi della modernità non sta affatto nella scienza e nel progresso, ma nel pensiero: nella negazione radicale della *natura* e dell'*ordine delle cose* <sup>(9)</sup>. Sul piano materiale, l'estrema disponibilità del processo riproduttivo e della vita umana rende possibile manipolare, cambiare ruoli, selezionare e alterare l'individuo; ma l'aspetto più inquietante è forse il presupposto che rende possibile questa disponibilità: ossia l'ostinazione con la quale l'uomo moderno si rifiuta di guardare al di là della mera fisicità, riducendo ogni questione fondamentale dell'esistenza ad un *fatto* socio-biologico individuale, che il diritto *deve* tollerare.

In questi termini e alla luce di un'attenta analisi, il confine tra potere biopolitico e biodiritto si fa confuso. Da un lato, infatti, la *libertà giuridica* che si esplica nell'autodeterminazione assoluta nella vita e nel corpo, viene pensata come argine al riduzionismo scientifico della persona e come strumento di rovesciamento del paradigma biopolitico, nel tentativo di impedire che "corpo e vita possano divenire oggetto di poteri esterni in modo ancor più intenso che in passato" <sup>(10)</sup>. Dall'altro, però, sostengono alcuni autori come Rodotà, "i processi di individualizzazione non possono essere descritti unicamente in termini di separazione e di isolamento [dell'individuo], ma chiamano in causa le responsabilità proprie di una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, che devono garantire il "rispetto del potere di definizione di sé delle persone". Si cerca, allora, con l'aiuto del biodiritto, di realizzare un autentico "trasferimento di sovranità" dallo Stato alla persona <sup>(11)</sup>, individuando nel diritto alla salute lo strumento per una assoluta consacrazione del consenso informato a tutela della volontà soggettiva.

Nuove categorie giuridiche vengono così continuamente pensate in funzione di criteri eteronomi nelle nostre sedi giurisdizionali per concepire una inedita saldatura tra volontà e vita, che trova consacrazione in quella che

(8) Cricenti G., *Il sé e l'altro. Bioetica del diritto civile*, Roma, Aracne, 2012; Violini L., *I diritti fondamentali e il loro futuro: il banco di prova del biodiritto*, in Andrea Pin (a cura di), *I nuovi diritti dell'uomo. Le sfide della società plurale*, Venezia, Marcianum Press, 2012, pp. 121-142.

(9) S. Cotta, *Il diritto come sistema di valori*, Milano, San Paolo, 2004.

(10) Così S. Rodotà, *Il diritto di...*, cit., p. 254.

(11) L'espressione è di S. Rodotà, *Il diritto di...*, cit., p. 259.

viene definita la *costituzionalizzazione della persona* <sup>(12)</sup>. Una persona, tuttavia, che proprio perché si ritrova vincolata alla propria volontà, come esclusiva espressione di sé, si scopre definita dalla propria personalità e dalla propria biografia, ossia da quelle espressioni fenomenologiche contingenti che diventano prevalenti rispetto alla considerazione del valore ontologico della persona stessa. Libertà, autodeterminazione e volontà diventano così gli unici fattori di qualificazione della persona umana: la *privacy* diviene valore ordinamentale e l'individuo, incapace di riconoscere l'altro nel suo valore ontologico per il solo fatto di *esserci*, si scopre legislatore di sé e del mondo che lo circonda, complice un diritto in costante trasformazione per assecondare i crescenti bisogni soggettivi autoreferenziali.

Eppure, sebbene si assolutizzino principi e si configurino talvolta arbitrariamente nuovi diritti attraverso l'autorità dei giudici, si percepisce ovunque un bisogno ulteriore di giustizia. Come se questa continua produzione normativa non fosse sufficiente a garantire il rispetto della persona umana. Si cercano criteri comuni condivisi e argomentazioni che avendo perso il fondamentale riferimento alla persona – nella sua dimensione ontologica – e alla vita come *principio primo del diritto*, alla fin fine rivelano la propria fragilità.

Così, per esempio, si cerca di individuare un comune canone ermeneutico nel *principio di ragionevolezza*: una sorta di canone onnicomprensivo per poter verificare che i nuovi diritti siano quantomeno ragionevoli, ossia *più giusti* di quanto potrebbero altrimenti apparire <sup>(13)</sup>. In particolare, esso dovrebbe collocarsi in uno spazio intermedio fra l'estrema razionalità e l'estremo sentimentalismo (emotivismo) con un evidente ed esplicito richiamo al situazionismo etico, che anche sul piano giuridico impone un bilanciamento fra principi – anche fondamentali – da applicarsi in maniera flessibile per poter dare voce ad istanze individuali e sociali concrete, secondo la finalità propria del situazionismo. Tuttavia, l'esito di questo procedimento è il “paradosso della ragionevolezza”: è vero che un diritto ragionevole – per la discrezionalità e l'incertezza che caratterizza la sua determinazione – è “meno” [certo ed] oggettivo, ma in ogni caso – godendo di una legittimazio-

---

(12) Ibidem, p. 254. “La persona costituzionalizzata fonda la regola giuridica su di una antropologia diversa da quella dei codici civili, la cui caratteristica era proprio quella di disciplinare l'insieme delle relazioni personali e sociali in relazione alla proprietà” (pag. 263). Ora, le recenti sentenze della Corte Costituzionale italiana e della Corte Europea dei diritti dell'uomo non fanno più riferimento a norme relative a profili patrimoniali della persona, segnando così nettamente il passaggio dalla proprietà alla personalità. L'abbandono della strumentazione patrimonialistica è definitivo. Così Rodotà, *Il diritto di...*, cit., p. 264.

(13) L'espressione è di A. Spadaro, *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l'individuazione di doveri altrettanto fondamentali*, in L. Antonini (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2007, pp. 129-147.

ne intersoggettiva – esso *appare* “più” giusto” (14). E riesce così a dar soddisfazione almeno alle istanze di egualitarismo – sul piano dei diritti – proprie della nostra società.

A ben vedere, il ragionare per principi è sempre stato il metodo proprio del dottrina del diritto naturale, con la differenza però che il riferimento sommo ed ultimo oggi non viene più riservato alla verità *oggettiva* delle cose, ma alla verità *soggettiva*. Lo spazio riservato alla dimensione sentimentale e soggettiva della persona è ciò che rende *sfuggente* il diritto, strumento autarchico dell'individuo che spezza la coesistenza. Il diritto individuale alla procreazione – quello che sfocia nel diritto al figlio, nel diritto al figlio solo sano, nel diritto al risarcimento di cause da nascita mettendo figli contro genitori e contro medici – così come, d'altro canto, il diritto a morire, estromettono il soggetto dalla relazionalità umana, ed esigono di partire dal presupposto che l'individuo sia solo e che debba essere solo nel decidere della vita e della morte propria e altrui.

Ecco che allora l'autodeterminazione soggettiva così come si sta esprimendo nei nostri ordinamenti non solo diviene minacciosa verso l'essere umano stesso che la esercita, ma ritorna ad essere uno strumento di potere biopolitico che lo Stato possiede per decidere della vita degli individui.

Eppure essa non vorrebbe che essere espressione della volontà. Forse in tal senso non ha tutti i torti chi la considera un concetto giuridico *sovraabondante* rispetto alla volontà stessa (15), già di per sé tutelata dal diritto. Con la differenza che la volontà giuridica ha sempre un senso finalistico, mentre l'autodeterminazione può essere mero volere ciò che uno immagina o desidera senza limiti, un volere per poter volere, che solo lo Stato può sancire.

Il rientro della biopolitica nelle nostre case, così, avviene attraverso la finestra del biodiritto: i diritti vengono infatti costituiti dai poteri giurisdizionali dello Stato, che decide di cedere di volta in volta uno spazio di libertà al soggetto bilanciando e facendo prevalere principi che devono servire la causa della volontà autoreferenziale, anziché essere espressioni autentiche della struttura della co-esistenza umana.

La libertà ontologica dell'essere umano non è assoluta – perché relativa al Bene – sebbene nella prassi sociale l'individuo abbia ormai l'illusione di essere legittimato a qualsiasi espressione della propria autodeterminazione di fronte alla fragilità. Il controllo biopolitico della vita sta conducendo ad una produzione giuridica sempre più nichilista (ossia incapace di individua-

---

(14) A. Spadaro, op. cit., p. 133.

(15) Così D. Morandini, *L'origine moderna del principio di autodeterminazione. Riflessioni critiche sul pensiero giuridico-politico di John Locke*, in “Rivista di Scienze della comunicazione” - A IV, 2012, n.2, p.121.

re e spiegare il senso autentico delle scelte che compie), centrata sulla creazione di diritti che vengono definiti come costitutivi della persona e che in realtà in pochi casi leciti – come nel legittimo diritto al rifiuto delle cure – non sono che *facoltà, possibilità e opzioni* che l'ordinamento riserva all'individuo, e che non è lecito trasformare in *diritti fondamentali*. La libertà, utilizzata per abolire quel limite normativo che legislatori più avveduti avevano posto alla base dell'ordinamento personalista, si rivela così fattore di disgregazione e di controllo sociale, indifferente a quel principio del *neminem laedere* che non solo è alla base dell'etica e della bioetica, ma anche del vero diritto (16).

#### **4. Conclusioni: l'urgenza di scoprire nuovi spazi di riflessione sulla procreazione umana**

Sintomo del paradigma biopolitico nella sfera della procreativa è la mancanza quasi assoluta di uno spazio riservato alla riflessione sulla sterilità come condizione umana. La medicalizzazione della procreazione, che tende a ricondurre l'attenzione quasi esclusivamente sulle possibilità della fecondazione assistita e su come aggirare ogni possibile limite posto dal Legislatore, sta di fatto togliendo spazio alla riflessione filosofica sul senso della fertilità e della sterilità come condizioni umane e alla capacità di dare senso alla sofferenza generata dall'incapacità di generare la vita (17).

La *cultura* che scaturisce dalla medicalizzazione insistente della procreazione umana, soprattutto come dimensione femminile, che tende a ridurre il senso della maternità alla capacità di generare biologicamente, favorisce contesti nei quali con maggiore facilità può insorgere il *complesso materno*, ossia quella condizione caratterizzata da un rafforzamento di alcuni istinti femminili che la psicoanalisi del Novecento ha potuto studiare in molte delle sue sfaccettature e che, in ultima istanza, non sono che l'espressione di una profonda sofferenza umana.

Nel suo saggio sull'archetipo della Madre e il complesso materno, Jung osserva come esso possa generare un'ipertrofia del femminile, con un eccessivo rafforzamento dell'istinto materno fino a ridurre lo scopo della femminilità alla procreazione. Per questo tipo di donna "[...] l'uomo è palesemente un elemento accessorio, essenzialmente strumento di riproduzione, annoverabile agli oggetti ai quali deve accudire [...]. La sua propria personalità è per lei un elemento di secondaria importanza [...] in quanto vive

---

(16) L. Violini, *I diritti fondamentali e il loro futuro: il banco di prova del biodiritto*, in A. Pin (a cura di), *I nuovi diritti dell'uomo*, cit., pp. 121-142.

(17) Sul punto mi si consenta di rinviare a G. Gambino, *Non poter avere figli. La sterilità come condizione umana*, in "L'Arco di Giano", 2013, vol. 76 (in corso di stampa).

negli altri e attraverso gli altri, in identificazione con loro. Questo tipo di donna prima fa i figli, poi ai figli si aggrappa, non avendo all'infuori di essi alcuna *raison d'être*. Come Demetra, strappa agli dèi diritto di possesso sulla propria creatura. L'Eros si sviluppa unicamente come dimensione materna; come dimensione personale resta invece inconscio. Un Eros inconscio si manifesta sempre come potenza: questa donna, infatti, malgrado tutta l'abnegazione di cui si dice capace, non è assolutamente in grado di compiere nessun sacrificio reale, ma impone il suo istinto materno con una volontà di potenza spesso sprezzante, che giunge fino all'annientamento della personalità sua e della vita stessa dei figli. Quanto più inconsapevole della sua personalità è una simile madre, tanto più grande e violenta è la sua inconscia volontà di potenza”.

Su questi rischi oggi non abbiamo molto spazio per riflettere. La tecnologia che rapidamente si insinua nella tragica scoperta della sterilità non dà tempo alla riflessione, non dà tempo al dolore di emergere e di essere nominato e riconosciuto. E ci priva facilmente delle condizioni per poter essere consapevoli delle motivazioni che ci spingono a compiere scelte che hanno ricadute etiche e antropologiche importanti per la nostra vita.

Tutto questo ancora una volta, invece, dovrebbe indurre a riflettere, perché si iscrive pericolosamente nella strategia biopolitica di controllo della fragilità di ogni essere umano.